

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER GLI
AFFIDAMENTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.
18.4.2016, N. 50 E S.M.I. E DEI CONTRATTI ATTIVI**

Il presente Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2019

PREMESSA

Natura Giuridica ed ambito operativo Interporto Cervignano del Friuli S.p.a..

PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 – Principi comuni e RUP

Art. 3 – Divieto di frazionamento artificioso

Art. 4 – Atti autorizzatori

Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente

CONTRATTI PASSIVI

Art. 6 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

Art. 7 – Affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00 per i lavori ed € 443.000,00 per servizi e forniture. Affidamenti di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00

Art. 8 – Affidamenti di contratti di lavori pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00

Art. 9 – Albo dei Fornitori e dei Professionisti

Art. 10 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

Art. 11 - Acquisti in CONSIP e Centrali di Committenza Regionali

Art. 12 – L'indagine di mercato

Art. 13 – Le direttive vincolanti FVG per i lavori

Art. 14 - Il confronto competitivo

Art. 15 – Il criterio di valutazione delle offerte

Art. 16 - Le comunicazioni e la pubblicità

Art. 17 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza

Art. 18 – Trasparenza

Art. 19 – Nomina Commissioni giudicatrici

Art. 20 – Verifica della prestazione e pagamenti

Art. 21 – Contratti continuativi e accordi quadro

Art. 22 – Contratti urgenti

CONTRATTI ATTIVI

Art. 23 – Contratti attivi condizionanti l'operatività interportuale

Art. 24 – Contratti attivi indicati nel D.Lgs. 50/2016

Art. 25 - Pubblicità dei contratti attivi

SPESE ECONOMALI E PER LA GESTIONE DI CASSA DELLE SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE

Art. 26 – Spese economali definizione e limiti di importo

Art. 27 – Requisiti e tipizzazione delle spese economali ammissibili

Art. 28 – Costituzione, ammontare e modalità di utilizzo del fondo economale

Art. 29 – Il Responsabile per la gestione di cassa e indennità

Art. 30 – Norme per il rendiconto

NORME DI CHIUSURA

Art. 31 - Norma di rinvio

Art. 32 - Rinvio dinamico

Art. 33 - Entrata in vigore

PREMESSA

Natura giuridica ed ambito operativo di Interporto Cervignano del Friuli S.p.a..

Interporto di Cervignano del Friuli S.p.a. (da ora in poi "Interporto"), è una società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Interporto di Trieste Spa, società partecipata all'83,67. Il restante è suddiviso tra lo stesso Interporto (12,24%), il Comune di Cervignano (4,08%)

Interporto, fra le proprie attività istituzionali, annovera quelle riconducibili al "settore speciale" individuato dall'art. 118 ("Servizi di trasporto") del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche, semplicemente, "Codice"), in particolare quanto all'interscambio gomma/rotaia ed al campo del trasporto ferroviario (cioè le "...attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio...").

Trattasi delle attività comprendenti il terminal intermodale, il binario di raccordo, i magazzini, il centro logistico, il parcheggio di accesso al terminal, il parcheggio di interscambio i cui ambiti di intervento risultano meglio individuati nella planimetria che si allega.

Interporto, come si evince dal testo dello Statuto dell'Interporto (Statuto vigente approvato in data 28.10.2015), ha infatti il seguente oggetto societario: "...1. la progettazione, realizzazione e gestione dell'interporto di Cervignano del Friuli, costituito da un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentono, secondo il criterio dell'integrazione fra i vari modi di trasporto, la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento delle merci, nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, ai sensi degli articoli 1737 e seguenti del codice civile.

2. *La gestione degli impianti e dei servizi di interesse generale dell'interporto potrà essere attuata direttamente dalla società o affidata dalla società stessa a terzi.*

3. *La società provvede alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ed alla progettazione e costruzione delle infrastrutture ed impianti necessari all'attività di interscambio merci; dà in locazione o aliena aree e/o fabbricati di sua proprietà, assicurandosi, attraverso apposite clausole contrattuali, la utilizzazione diretta da parte del contraente.*

4. *La società provvede inoltre alla costruzione di ogni immobile ed impianto accessorio o complementare ai precedenti, ivi compresi quelli per i servizi direzionali, amministrativi, tecnici e di assistenza.*

5. *E' compresa altresì nell'oggetto sociale la realizzazione di infrastrutture complementari di interesse dell'interporto, per l'utilizzazione di aree contermini agli impianti e servizi di cui al presente articolo e di ogni altra area di cui la società acquisti la proprietà, per destinarla ad esercizio di attività produttive o commerciali connesse agli impianti ed alle funzioni dell'interporto.*

6. *La società direttamente ed indirettamente, al fine di valorizzare la multimodalità, la mobilità e logistica regionale e il trasporto in genere, studia, progetta, promuove, finanzia, organizza, coordina, realizza, gestisce operazioni e interventi, mobiliari ed immobiliari, beni e servizi, a favore dei soggetti istituzionali, enti e consorzi, società pubbliche e private.*

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la "Interporto Alpe Adria di Cervignano del Friuli S.p.A." può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, sia mobiliare che immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di interessenze e partecipazioni ad enti, istituti e società aventi scopi analoghi od affini al proprio...".

Inoltre, anche a seguito della conferma dell'intervenuto inserimento di Interporto, da parte dell'ISTAT, nel conto economico consolidato (per cui la società è una S.C.E.C. cioè una Società nel conto economico consolidato), il medesimo Interporto è tenuto all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, quanto alla fase di gara, con le modalità che di seguito si sintetizzano:

- per i contratti passivi (dove vi è spendita di denaro) di forniture e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie (con soglie raddoppiate trattandosi di "settori speciali") e per i lavori fino ad un milione di euro – Interporto applica le modalità di affidamento descritte nell'art. 36, Codice come previste nel presente Regolamento e tenuto conto della giurisprudenza ed eventualmente delle parti applicabili delle Linee Guida ANAC n. 4;

- per i contratti passivi (dove vi è spendita di denaro) di lavori di valore da un milione di euro e fino alla soglia comunitaria – Interporto applicherà le norme relative agli affidamenti aventi valore superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, per quanto previsto all'art. 36, 2° c., lett. d, l'art. 60, Codice e cioè la procedura aperta;

- per i contratti passivi (dove vi è spendita di denaro) di lavori, forniture e servizi di valore superiore alle soglie comunitarie (raddoppiate trattandosi di "settori speciali") – Interporto applica: a) le disposizioni dei "settori ordinari" espressamente richiamate nelle tre norme di carattere generale degli artt. 114, 122 e 133, Codice (e l'art. 122, Codice richiama espressamente l'art. 36, Codice) laddove compatibili; b) le ulteriori norme sui settori ordinari anche non richiamate espressamente sub a), ma che contengano espressi richiami anche ai "settori speciali" (perché richiamino "le stazioni appaltanti" in genere, gli "enti aggiudicatori" o i "contratti pubblici" o utilizzino espressioni riferite all'intera contrattualistica pubblica sia dei settori ordinari che speciali); c) le ulteriori norme specifiche dettate per i "settori speciali" negli artt. da 122 a 141, Codice;

- per i contratti attivi (dove vi è un vantaggio economico), sia espressamente previsti dagli articoli da 5 a 20 del D.Lgs. 50/2016 che non qui previsti, Interporto è tenuto al rispetto dei soli "principi" indicati all'art. 4, Codice (principalmente quello di "trasparenza" consistente nella pubblicazione, ove possibile, di un avviso preventivo) ed a quanto indicato nel presente Regolamento, oltre che al rispetto dei principi e/o specifiche norme ancora attualmente applicabili e desumibili dal R.D. 2248/1923 e dal R.D. 827/1924 (Contabilità di Stato) e da quanto indicato nel presente Regolamento.

Quanto, invece, alla fase esecutiva, Interporto applicherà, anche nel "sotto soglia", le norme più semplificate per i settori speciali già previste negli artt. 114 e ss. e quindi con uno snellimento operativo.

Inoltre, in applicazione del rinvio contenuto all'art. 1, comma 3, sempre con riferimento alla sola fase esecutiva, si applicheranno solo le norme che disciplinano il collaudo.

PARTE GENERALE

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, disciplina:
 - a. le “procedure negoziate semplificate” per i contratti passivi seguite dall’Interporto ai sensi dell’art. 36, Codice, relative a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (compresi i servizi tecnici, i servizi di ingegneria ed architettura ed altresì i servizi sociali oltre che gli altri servizi specifici indicati nell’allegato IX) di valore inferiore alle soglie comunitarie raddoppiate;
 - b. le procedure negoziate per l’affidamento dei contratti attivi.
2. Gli importi descritti sono da intendersi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (da ora in poi “RUP”), nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie degli artt. 60 e ss. Codice, anziché a quelle negoziate semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare un confronto concorrenziale di tipo diverso.

Art. 2 – Principi comuni e RUP

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure negoziate semplificate di cui all'art. 36, Codice, ivi compreso l'affidamento diretto ed altresì l'affidamento dei contratti attivi, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, Codice, oltre che dagli artt. 34 e 42, Codice. E’ fatta in ogni caso salva la possibilità di applicare l’art. 50, Codice inserendo clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi.
2. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione il RUP è nominato con atto formale del Consiglio di Amministrazione della Società tra i dipendenti di ruolo dotati del necessario livello di inquadramento giuridico oltre che delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. In tale ipotesi sarà sufficiente la nomina del RUP all’inizio di ogni conferimento di deleghe con riferimento a tutti i procedimenti e laddove, per uno specifico affidamento, dovesse essere accertata la carenza nell’organico tra i dipendenti di ruolo, l’incarico di RUP potrà essere affidato esternamente. In particolare, per la nomina del RUP nei lavori pubblici potranno essere applicate le norme dell’art. 5, ult. c., L.R. FVG n. 14/2002 e s.m.i..
3. Nell’espletamento delle procedure negoziate semplificate di cui al citato art. 36, Codice ed altresì nell’ipotesi di affidamento dei contratti attivi il RUP garantisce il rispetto dei seguenti principi:
 - a) economicità, con riferimento all'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) efficacia, con riferimento alla congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) tempestività, con riferimento all'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) correttezza, con riferimento al mantenimento di una condotta leale ed improntata a buona fede e diligenza, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) libera concorrenza, con riferimento all'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) non discriminazione e parità di trattamento, con riferimento ad una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed all'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) trasparenza e pubblicità, relativamente alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché all'uso di strumenti (quali pubblicazioni di avvisi o utilizzo di albi o elenchi anch’essi soggetti

- a pubblicazione) che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) proporzionalità, garantendo l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;
- i) rotazione degli inviti e degli affidamenti, con riferimento al non consolidarsi di fidelizzazioni e cioè rapporti continuativi solamente con alcune imprese, favorendo – seppure nel rispetto dell'efficienza operativa e qualità dell'esecuzione - la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- j) sostenibilità energetica e ambientale, prevedendo nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, adottando adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. Il RUP svolge il ruolo di Direttore dei Lavori (nei lavori) o di Direttore dell'Esecuzione del contratto (nelle forniture e servizi), salvo che non ritenga, caso per caso e nella sua discrezionalità, anche in relazione al lavoro, fornitura o servizio, di nominare degli incaricati interni e/o esterni.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza disciplinati dall'art. 29, Codice oltre che dell'art. 76, Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 3 – Favor per il frazionamento e divieto di artificioso

1. Fermo restando il *favor* verso realtà imprenditoriali di minori dimensioni e quindi verso un frazionamento degli appalti per favorire tali realtà, resta inteso che in ogni caso nessuna esecuzione di lavori o prestazione di servizi o forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite del valore di ciascuno degli affidamenti disciplinati nel presente Regolamento.

Art. 4 – Atti autorizzatori

1. Ogni procedura di cui al presente Regolamento - con l'eccezione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 - è previamente autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione oppure con provvedimento dell'amministratore competente in base alle relative deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti norme di gestione interne alla Società, salvo che non sia già prevista da atti generali o di programmazione approvati dall'Assemblea dei soci. In tale ultima ipotesi il RUP non necessita di previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Avvio del procedimento e criteri di scelta del contraente

1. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto tramite adozione di un'unica determina a contrarre, o atto equivalente,

in esito all'affidamento e che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Ai sensi dell'art. 95, 10° c., Codice con riferimento a tali affidamenti l'operatore non sarà tenuto ad indicare nella propria offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Per i lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00, l'affidamento avviene con apposita determina, preceduta da determina a contrarre ovvero da atto alla stessa equivalente contenente l'indicazione della procedura che si vuole seguire ed una sintetica indicazione delle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, del criterio di selezione dell'operatore economico oltre che delle ragioni per cui verrà seguita tale procedura.

CONTRATTI PASSIVI

AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00

Art. 6 – Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00

1. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa è possibile procedere all'affidamento diretto, anche senza verifica di un numero minimo di preventivi, in considerazione del limitato valore degli acquisti e di garantire efficacia ed efficienza negli interventi, salva sempre la verifica della congruità del prezzo e dei requisiti professionali e/o aziendali anche con riscontri di mercato e con eventuale comparazione di listini e tenendo conto di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o di analisi dei prezzi praticati ad altre stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici, Interporto potrà attingere dall'albo presente sulla piattaforma oppure avvalendosi di indagini di mercato.
3. Per i lavori, servizi e forniture di valore inferiore ad € 20.000,00, Interporto potrà procedere alla stipulazione del contratto sulla base di un'autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, Codice e speciali, ove previsti, oltre che alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni. Saranno svolti controlli a campione rispetto alle autodichiarazioni.
4. Per i lavori, servizi e forniture di valore compreso tra € 20.000,00 ed € 40.000,00, Interporto, prima di stipulare il contratto, procederà alle verifiche del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti speciali, ove previsti, oltre che alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.
5. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 è altresì possibile, in alternativa a quanto illustrato nelle precedenti disposizioni, l'amministrazione diretta e cioè l'esecuzione degli stessi con personale proprio ovvero personale assunto per l'occasione. In tale ipotesi i lavori verranno eseguiti sotto la direzione del RUP e previo acquisto di materiali e mezzi propri appositamente acquistati ovvero noleggiati.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), Codice non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 32, comma 11, Codice si applica comunque il termine dilatorio laddove il contratto non sia stato stipulato e sia stato proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale richiesta cautelare. La stipula del contratto potrà avvenire mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
7. Per l'individuazione dell'operatore economico potrà utilizzarsi il MEPA (mediante la procedura a Trattativa Diretta con un unico operatore economico oppure la Richiesta di Offerta RDO con due o più operatori economici) oppure la piattaforma.
8. E' facoltà di Interporto non richiedere la garanzia provvisoria ex art. 93, comma 1, Codice. Con riferimento alla garanzia definitiva ex art. 103, Codice è possibile esonerare l'affidatario dalla relativa presentazione nei casi di cui al comma 11 della citata disposizione.

**AFFIDAMENTI DI VALORE PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 E SINO: A) ALLA SOGLIA
COMUNITARIA RADDOPPIATA PER FORNITURE E SERVIZI; B) AL VALORE DI € 150.000,00
PER I LAVORI; C) AL VALORE DI € 100.000,00 PER I SERVIZI TECNICI**

Art. 7 – Affidamenti di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 150.000,00 per i lavori ed € 443.000,00 per servizi e forniture. Affidamenti di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee raddoppiate ovvero per gli affidamenti di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 100.000,00, si svolge in tre fasi:

- a) indagine di mercato o consultazione dell'elenco degli operatori presenti sulla piattaforma;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici mediante valutazione;
- c) stipulazione del contratto.

2. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici Interporto potrà attingere dall'albo presente sulla piattaforma, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, oppure dopo aver pubblicato – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni) – un avviso di manifestazione d'interesse procedendo poi all'individuazione dell'operatore economico sempre nel rispetto dei principi di cui al citato art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Nel citato avviso dovrà essere indicato che l'individuazione potrà avvenire secondo le seguenti motivazioni:

- idoneità del curriculum o dei criteri di professionalità richiesti;
- adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti contratti;
- tempestività dell'erogazione della prestazione anche tenuto conto della localizzazione e dell'efficacia e tempestività dell'intervento;
- valutazione comparativa dei preventivi di spesa;
- valutazione del rapporto qualità/prezzo o del miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

3. Per i lavori: per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 dovranno essere valutati 3 (tre) preventivi ove esistenti; per i servizi e le forniture: per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 443.000,00 (e per i servizi di ingegneria ed architettura di valore compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00) dovranno essere individuati almeno cinque operatori economici ove esistenti sul mercato.

4. Ai soggetti di cui al comma precedente Interporto invierà contemporaneamente, mediante la piattaforma, una richiesta di preventivo contenente i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico - finanziari/tecnico - organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati tra quelli presenti in piattaforma, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nella medesima;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di valutazione prescelto anche non coincidente con quanto indicato all'art. 95 del Codice, ma prevedendo precise specificazioni idonee alla formulazione dell'offerta nel rispetto della *par condicio*;

- f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i) il nominativo del RUP;
 - j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - k) l'avvertimento, ai sensi dell'art. 95, comma 10, Codice, che nell'offerta l'operatore economico sarà tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (tale indicazione non è necessaria per gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale).
5. Per i lavori di importo superiore ad € 40.000,00 ma inferiori ad € 150.000,00 sarà anche possibile, in alternativa ai commi precedenti, procedere all' "amministrazione diretta" e cioè all'esecuzione degli stessi con personale proprio ovvero personale assunto per l'occasione ma sarà necessario porre in essere la procedura di affidamento diretto disciplinata dal presente articolo per l'acquisto e/o il noleggio dei mezzi necessari.
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), Codice in tutti i casi disciplinati dal presente articolo non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
7. Per gli affidamenti del presente articolo potrà essere utilizzata anche la procedura della Richiesta di Offerta – RDO prevista dal MEPA purché la selezione dei Fornitori ai quali inviare la citata Richiesta tenga conto di quanto espressamente previsto al comma 3) – in alternativa all'utilizzo della piattaforma informatica.

AFFIDAMENTI DI LAVORI DI VALORE SUPERIORE AD € 150.000,00
ED INFERIORE AD € 1.000.000,00

Art. 8 – Affidamenti di contratti di lavori pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00.

1. L'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori pari o superiori ad € 150.000,00 ma inferiori ad € 350.000,00 può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno **10** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. L'affidamento e l'esecuzione di contratti di lavori pari o superiori ad € 350.000,00 ma inferiori ad € 1.000.000,00 può avvenire tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno **15** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
3. Ai fini dell'individuazione degli operatori economici Interporto potrà attingere dall'albo presente sulla piattaforma, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, oppure dopo aver pubblicato – per un periodo adeguato e non inferiore a 15 giorni lavorativi (salva l'urgenza, per cui sarà possibile una pubblicazione non inferiore a 5 giorni – un avviso di manifestazione d'interesse procedendo poi all'individuazione del fornitore sempre nel rispetto dei principi di cui al citato art. 2, comma 3 del presente Regolamento.

Nel citato avviso dovrà essere indicato che l'individuazione potrà avvenire secondo le seguenti motivazioni da non intendersi come tassative:
 - idoneità del curriculum o dei criteri di professionalità richiesti;
 - adeguate referenze maturate per l'esecuzione di precedenti appalti;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione anche tenuto conto della localizzazione e dell'efficacia e tempestività dell'intervento.
4. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, in applicazione dei principi di imparzialità,

parità di trattamento, trasparenza contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

5. Dopo aver individuato l'operatore economico cui affidare la prestazione sarà necessario attendere il decorso del termine di 35 giorni (stand still) per la stipula del contratto che tuttavia potrà non applicarsi nell'ipotesi in cui venga presentata una sola offerta.

6. Per gli affidamenti del presente articolo potrà essere utilizzata anche la procedura della Richiesta di Offerta – RDO prevista dal MEPA purché la selezione dei Fornitori ai quali inviare la citata Richiesta tenga conto di quanto espressamente previsto al comma 1 – in alternativa all'utilizzo della piattaforma informatica.

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura di affidamento

1. La procedura di affidamento, ad eccezione di quelle per valori sino ad € 150.000,00 per i lavori ed € 443.000,00 per i servizi e le forniture dove si procede con l'affidamento diretto, si articola in tre fasi:

- a) consultazione di Albi o elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo oppure svolgimento di indagini di mercato;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati;
- c) stipulazione del contratto.

2. Nell'individuazione dell'aggiudicatario o degli offerenti, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, il RUP può indicare quale criterio preferenziale di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, della presenza continuativa dell'operatore economico sui luoghi di esecuzione o sulla scorta dei criteri generali di scelta indicati, per i lavori, nelle Direttive Vincolanti F.V.G., ovvero i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, Codice.

3. In tutti i casi disciplinati dal presente Regolamento, Interporto dovrà verificare il possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario e avrà la facoltà di estendere tale verifica a tutti gli altri partecipanti. La verifica dovrà altresì riguardare il possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico professionali ove richiesti nella lettera di invito.

4. Il RUP motiva la scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, anche rispetto al possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione nonché del rispetto del principio di rotazione.

5. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il RUP dovrà adottare una motivazione rinforzata avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione già svolta.

6. Nell'ipotesi in cui Interporto decida di procedere mediante Richiesta di Offerta – RDO prevista dal sistema MEPA la procedura si articolerà nelle seguenti fasi:

- selezione dell'operatore dei Fornitori ai quali inviare la RDO;
- analisi delle offerte presentate e formazione della graduatoria automatica delle Offerte pervenute;
- valutazione e verifica delle offerte da parte di Interporto;
- stipulazione del contratto.

Art. 10 – Acquisti in CONSIP e Centrali di Committenza Regionali

1. Interporto, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, buoni pasto e beni e servizi informatici e di connettività ha l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, Interporto potrà effettuare affidamenti al di fuori delle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione dai soggetti ivi richiamati nelle ipotesi in cui vi sia la possibilità di ottenere un corrispettivo inferiore almeno del 3%. Nel relativo contratto andrà inserita una clausola risolutiva in cui indicare la possibilità per Interporto di risolvere il contratto per aderire, in caso di migliori corrispettivi, alle nuove convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore del 10% rispetto ai contratti già stipulati.

Art. 11 – L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Il RUP procede all'indagine di mercato secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle seguenti modalità:

a) consultazione dell'albo sulla piattaforma anche mediante eventuali "filtri" telematici, quali ad esempio: categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;

b) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web di Interporto o sulla piattaforma. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 5 giorni o di 15 giorni secondo lo scaglione di valore dell'affidamento, salve ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso – oltre ad indicare quanto già previsto nei precedenti articoli secondo lo scaglione di riferimento - indica anche il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica;

c) svolgimento di eventuali ulteriori e specifiche indagini di mercato per eventualmente integrare l'elenco degli operatori da invitare.

4. All'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. 12 – Le direttive vincolanti FVG per i lavori

1. Qualora i contratti di lavori di cui al presente regolamento fruiscono di finanziamenti regionali, vista la circolare della Regione F.V.G. n. 0022278/P del 07.08.2015 e successive modifiche Prot. n. 0016394 del 25/05/2016 e Prot. n. 88327/P dd. 16/08/2017, la selezione degli operatori economici da interpellare tra quelli in possesso dei requisiti necessari individuati con le modalità di cui al presente regolamento viene effettuata sulla scorta dei criteri generali di scelta indicati nelle medesime Direttive Vincolanti.

2. Laddove i contratti non fruiscono di finanziamenti regionali le predette Direttive hanno natura non

vincolante e meramente interpretativa e possono essere adottate quale indirizzo utile ad orientare la scelta.

Art. 13 – Il confronto competitivo

1. Nelle procedure di importo superiore ad € 150.000,00 per i lavori, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici presenti sulla piattaforma ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato il RUP seleziona in modo non discriminatorio ed avvalendosi della rotazione gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a **10** per i lavori per gli affidamenti di valore compreso tra € 150.000,00 ed € 350.000,00 per i lavori ovvero a **15** (per gli affidamenti di lavori di valore compreso tra € 350.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00), sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il RUP può invitare, oltre al numero minimo di **5** o di **10** operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente.
4. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente, ferma restando la necessità di una motivazione stringente.
5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il RUP procede al sorteggio in seduta pubblica, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, l'Interporto renderà nota, attraverso avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio in seduta pubblica, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti né siano accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione telematica, il RUP, in seduta pubblica, esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. Il RUP può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dagli articoli descritti nel presente Regolamento. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, Codice in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
8. La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico - finanziari/tecnico - organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati dall'elenco presente sulla piattaforma, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95, Codice;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;

- i) il nominativo del RUP;
 - j) l'applicazione delle procedure previste all'art. 97 del Codice nei casi ivi previsti;
 - k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - l) l'avvertimento, ai sensi dell'art. 95, comma 10, Codice, che nell'offerta l'operatore economico sarà tenuto ad indicare i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. Nella lettera di invito non dovranno essere indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
11. Il RUP assume, di regola, le funzioni di Autorità o Seggio di Gara.
12. Nelle ipotesi di costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione della migliore offerta individuata mediante qualità/prezzo o con altro criterio dove ciò sia previsto la stessa sarà composta in numero dispari non superiore a 5. Nel presente periodo transitorio, per quanto previsto all'art. 216 sarà composta da dipendenti interni o da dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore oppure da componenti esterni iscritti agli ordini professionali oppure professori di ruolo, comunque senza che sia necessaria alcuna indicazione da parte dei predetti Ordini o dalle Università, nel rispetto del principio di rotazione.
13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
14. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dall'Autorità o seggio di gara ovvero dalla Commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche; le relative attività devono essere verbalizzate.
15. Le disposizioni indicate nei commi precedenti del presente articolo dovranno essere applicate in quanto compatibili anche nell'ipotesi in cui Interporto decida di utilizzare la procedura di Richiesta di Offerta – RDO prevista dal Sistema MEPA in alternativa all'utilizzo della piattaforma telematica.

Art. 14 – Il criterio di valutazione delle offerte

1. Per ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte tenuto conto dell'obbligo di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei seguenti casi:
- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Art. 15 – Le comunicazioni e la pubblicità

1. Dopo aver esperito la procedura comparativa ed aver disposto l'aggiudicazione, il RUP, ai sensi dell'art. 29, Codice, dovrà pubblicare sul sito istituzionale di Interporto i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario; importo dell'aggiudicazione.
2. Con riferimento alle comunicazioni Interporto dovrà immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo pec, comunicare, ai sensi dell'art. 76, Codice, l'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri concorrenti; nello stesso termine ha il dovere di comunicare l'esclusione ai concorrenti esclusi ed altresì, a tutti i partecipanti, la data di avvenuta stipula del contratto (nelle ipotesi di affidamenti superiori ad € 40.000,00) con il soggetto aggiudicatario.

Art. 16 – La stipula del contratto e l'eventuale consegna in via di urgenza

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi.
2. Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 la stipula del contratto avviene con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica o mediante scrittura privata.
3. All'esito della procedura negoziata Interporto pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.
4. Resta salva la possibilità di consegna in via di urgenza, nelle more della stipula del contratto.
5. I capitolati e il computo metrico estimativo laddove richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Art. 17 – Trasparenza

1. Interporto, in quanto società presente nel conto economico consolidato, è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 (modificato dal D.Lgs. 96/2016). È stata pertanto predisposta una sezione denominata "Società Trasparente" accessibile dalla homepage del sito istituzionale di Interporto. Gli obblighi di trasparenza in tema di procedure ad evidenza pubblica sono quelli relativi a:
 - Consulenti e collaboratori – titolari di incarichi di collaborazione e consulenza; vanno pubblicati tempestivamente (entro e non oltre 30 gg. dalla stipula del contratto) i dati e le informazioni previsti dall'art. 15-bis del D.Lgs. 33/2013;
 - Bandi di gara e contratti – vanno pubblicati tempestivamente i dati e le informazioni previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, D.Lgs. 190/2012.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 Interporto assolve annualmente agli obblighi di pubblicazione e trasmissione all'ANAC dei dati riguardanti i contratti stipulati nell'anno di riferimento.

Art. 18 – Nomina Commissioni giudicatrici

1. Negli affidamenti in cui Interporto decida di individuare l'aggiudicatario utilizzando il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6, Codice, nelle valutazioni si avvarrà dell'operato della Commissione giudicatrice, che eserciterà in propri poteri di discrezionalità tecnica nell'espletamento di tali funzioni.
2. La Commissione giudicatrice sarà nominata con formale provvedimento e potrà essere composta da soggetti interni o esterni all'organico della Società. Il numero dei componenti sarà dispari e non inferiore a tre; eventuali deroghe a quanto qui disposto dovranno essere adeguatamente motivate. I componenti dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo. I componenti non dovranno trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, co. 5 e 6, Codice e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, dovranno rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole. Dovranno altresì dichiarare l'assenza di qualsiasi ragione di conflitto di interesse come anche da Linea Guida ANAC 15/2019. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, Interporto ricorrerà a funzionari di altre Amministrazioni esperti nello specifico settore oppure a professionisti iscritti ad Albi o ad esperti di comprovata affidabilità anche non iscritti ad Albi. La scelta dovrà avvenire sulla scorta di indagini effettuate in base ai curriculum ed altre notizie e previa accettazione dei compensi previsti. I lavori della Commissione saranno verbalizzati da un Segretario che sarà o un dipendente in possesso di idonea professionalità oppure un incaricato esterno sempre in possesso di idonea professionalità.
3. Fermo restando quanto indicato nel comma precedente, ognuno dei membri della Commissione ed anche in Segretario avranno l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di

incompatibilità, secondo i principi vigenti in materia desumibili dall'art. 51 del codice di procedura civile, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

Il Presidente della Commissione - o qualunque membro della medesima, ove i rilievi riguardino il Presidente - potrà sollevare d'ufficio una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro; su tali questioni si pronuncerà l'Amministrazione della Società, confermando o sostituendo il membro incompatibile.

4. La Commissione opererà con piena autonomia di valutazione rispetto a Interporto ed a qualunque altro soggetto.

La Commissione non riceverà da Interporto o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito; salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati agli addetti Interporto competenti per il controllo di legalità ed in particolare per quello disposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'eventuale revoca della nomina della Commissione potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato e solo in precedenza all'inizio dei lavori della Commissione stessa con l'apertura delle offerte.

Ove uno o più componenti vengano meno - per cause obiettive, per conflitto di interessi o per loro volontà - sarà provveduto alla sostituzione, nel rispetto dei criteri di professionalità stabiliti; al momento dell'ingresso di nuovo membro, la Commissione dovrà ripetere le attività di valutazione di merito sulle offerte fino a quel momento compiute.

5. Le operazioni della Commissione di gara sono improntate alla massima trasparenza.

Per le decisioni non unanimi della Commissione vige il principio della maggioranza; in caso di messa ai voti non è ammessa l'astensione. Per le valutazioni di merito si procederà alla rilevazione della media aritmetica tra le votazioni dei membri della Commissione.

Le decisioni precedute da attività di interpretazione (quali quelle sulla esclusione o non esclusione di offerte irregolari) saranno sinteticamente motivate a verbale.

6. I componenti della Commissione di gara saranno nominati dal C.d.A. di Interporto con apposito atto che si perfeziona, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

7. Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione della Società e la Commissione di gara: ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

Art. 19 - Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione di lavori, forniture e servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro le scadenze previste da contratto, previa verifica ed attestazione di regolare effettuazione della prestazione.

2. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione avverranno in maniera semplificata mediante visto apposto direttamente su copia della fattura, che verrà allegata all'ordine di pagamento.

3. Ove necessari o richiesti il collaudo e/o la verifica, questi potranno essere eseguiti da addetti di Interporto o da incaricati esterni e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

Art. 20 - Contratti continuativi e accordi quadro

1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture o l'entità delle prestazioni di servizi da acquisire in un determinato periodo di tempo, è possibile effettuare contratti continuativi su offerta di prezzi unitari o sconti percentuali su listini commerciali da valere per l'intero periodo determinato, stabilendo in maniera approssimativa il fabbisogno presunto nell'arco di tempo e determinando in via presuntiva la relativa entità della spesa complessiva.

2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifica concretamente, nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal contratto.

3. Ciascun bene o prestazione offerto con prezzi unitari, ed oggetto della specifica ordinazione, non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente salvo eventuale adeguamento ISTAT prezzi consumo famiglie di operai ed impiegati. Nel caso di offerta sconto percentuale su listini commerciali il prezzo assoluto che ne deriva di volta in volta deve essere ritenuto congruo dal RUP al momento della singola ordinazione.

Art. 21 – Contratti urgenti.

1. Per gli affidamenti urgenti dei contratti superiori alle soglie comunitarie Interporto potrà procedere, ai sensi dell'art. 125, Codice, mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara principalmente nelle seguenti ipotesi (indicative, mentre l'elenco tassativo è presente nella disposizione appena citata):

- quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o di una rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

- nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili ad Interporto;

- per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Negli affidamenti di cui al presente articolo Interporto dovrà motivare adeguatamente nella delibera/determina a contrarre delle ragioni di estrema urgenza che lo hanno indotto ad utilizzare la procedura negoziata senza previa indizione di gara.

3. Nelle ipotesi in cui l'affidamento riguardi le forniture e i servizi infungibili Interporto è tenuto al rispetto di quanto illustrato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 8/2017.

CONTRATTI ATTIVI

Art. 22 – Contratti attivi condizionanti l'operatività interportuale ed affidabili in via diretta

1. I contatti attivi sono affidati, in via generale, nel rispetto dei principi indicati all'art. 4, Codice, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi condizionino l'operatività di Interporto sotto vari profili (esemplificativamente, contratti correlati all'utilizzo dei magazzini/uffici; contratti relativi a carico/scarico treni; messa a disposizione e servizi vari correlati all'utilizzo piazzali per merci varie) ed abbiano caratteristiche intrinseche tali da non rendere possibile una negoziazione e confronto preventivo e non sia conveniente e/o possibile per Interporto rinunciare alla conclusione del contratto. In tali casi, mutuando anche i contenuti dell'art. 41, comma 1 del R.D. 827/1924, si potrà procedere a trattare in via diretta con un unico soggetto, motivando adeguatamente, nella delibera/determina a contrarre, la presenza delle speciali ed eccezionali circostanze dell'ipotesi specifica. Laddove possibile in relazione al mercato di riferimento, si formuleranno anche indicazioni rispetto alla congruità ed adeguatezza delle condizioni praticate e delle tempistiche.

2. Sempre mutuando i contenuti dell'art. 41, comma 1 del R.D. 827/1924 e sempre previa dettagliata motivazione, sarà inoltre possibile procedere a trattare in via diretta con un unico soggetto nei casi di procedure di affidamento andate deserte (o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte); acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; urgenza tale da non consentire l'indugio di una procedura competitiva.

3. Laddove tali specifici contratti contengano dati sensibili riconducibili ad esigenze industriali e commerciali da tutelare e che possano esporre Interporto anche ad eventuali richieste risarcitorie, esigenze che dovranno essere di volta in volta accertate e verificate, Interporto potrà pubblicare sul proprio sito istituzionale solamente i dati essenziali minimi riferiti al contratto stipulato.

Art. 23 - Contratti attivi non condizionanti l'operatività interportuale ed affidabili con procedura semplificata

1. I contratti attivi non condizionati dalle particolarità del precedente articolo, potranno essere affidati utilizzando la seguente procedura semplificata sulla scorta dei principi generali indicati all'art. 4, Codice:

- pubblicazione della delibera/determina a contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare e la tipologia di criterio con cui verrà selezionato l'operatore economico (mutuando quelli indicati all'art. 95, Codice oppure anche individuando lo specifico criterio da adottare caso per caso);

- individuazione del numero dei soggetti da invitare dopo aver sondato lo specifico settore del mercato di riferimento ed aver pubblicato un avviso ovvero attingendo dall'elenco dei fornitori presenti sulla piattaforma. Tendenzialmente si individueranno operatori nel seguente numero minimo:

- per valori sino ad € 40.000,00, Interporto procederà all'invito diretto;
- per valori superiori ad € 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria, Interporto inviterà 3 operatori economici;
- per valori superiori alla soglia comunitaria Interporto, inviterà 5 operatori economici;

- invio di una lettera di invito contenente gli elementi essenziali del futuro contratto ed il criterio da seguire;

- il contratto potrà essere stipulato mediante scrittura privata ovvero scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata.

2. In tali procedure Interporto garantirà anche la pubblicità delle sedute ed altresì la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli esiti delle procedure stesse, salva la tutela della riservatezza commerciale.

SPESE ECONOMALI E PER LA GESTIONE DI CASSA DELLE SPESE DI NON RILEVANTE AMMONTARE

Art. 24 – Spese economali definizione e limiti di importo

1. Le spese economali hanno ad oggetto gli acquisti quotidiani e minuti, necessari al funzionamento di Interporto ed all'assolvimento dei compiti istituzionali. Trattasi di spese rispetto alle quali, per le loro caratteristiche e natura oltre che per il modesto importo, si renderebbe irragionevole il ricorso alle procedure di acquisizione di cui alle precedenti disposizioni del presente Regolamento.

2. Le spese economali di cui alla presente disposizione sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 (e dalle sanzioni di cui all'art. 6) della legge 13 agosto 2010 n. 136, vista altresì la delibera AVCP 4/2011.

3. Le spese economali sono effettuate mediante i fondi appositamente resi disponibili da Interporto nei

seguenti termini:

- l'ammontare complessivo di tutte le spese economiche che Interporto può sostenere in un esercizio (quindi in un anno) non può superare € 50.000,00;
- l'importo massimo quotidiano, consentito per l'impiego della cassa contanti è pari ad € 3.000,00 e tale importo potrà essere eccezionalmente derogato solo in relazione a pagamenti urgenti di contributi di legge per vertenze giudiziali da iscrivere a ruolo;
- non sussistono limiti di importo per le spese economiche aventi ad oggetto il pagamento di tasse/imposte/bolli/sanzioni/vidimazioni.

Art. 25 – Requisiti e tipizzazione delle spese economiche ammissibili

1. Le spese economiche sono ammissibili alle condizioni che seguono:

- non possono avere carattere continuativo/ripetitivo/abituale;
- devono attenersi a necessità urgenti e comunque non essere riconducibili a contratti di appalto già in essere o aggiudicabili;
- possono essere pagate anche dopo l'ultimazione delle prestazioni.

2. Sono da considerarsi spese economiche:

- a) spese minute d'ufficio;
- b) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine, attrezzature, adattamento e piccola manutenzione di locali e impianti;
- c) acquisto di stampati, moduli, cancelleria, materiali di consumo per gli uffici;
- d) spese tipografiche, riproduzioni di documenti e disegni, copie eliografiche, rilegatura di volumi, fotografie anche su supporto digitale;
- e) acquisto e/o abbonamenti a giornali, libri, riviste e pubblicazioni periodiche cartacee o internet;
- f) spese postali, telegrafiche;
- g) canoni di registrazione domini, hosting, e server dedicati;
- h) spedizione con corriere, facchinaggio e trasporto di materiale;
- i) spese contrattuali e di registrazione;
- j) spese per pubblicazioni di bandi ed avvisi di gara e/o avvisi e inserzioni;
- k) spese per visure camerali/catastali e simili, spese per vidimazione registri;
- l) rimborsi vari, ivi compresi rimborsi per viaggi e per prestazioni alberghiere a favore dell'amministratore e del personale dipendente purché connessi all'attività di Interporto;
- m) rimborso delle spese di rappresentanza, liberalità, partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio;
- n) spese per acquisto di generi alimentari e bevande;
- o) spese per acquisto di prodotti farmaceutici;
- p) spese connesse con la gestione degli automezzi (imposta di bollo, pedaggi autostradali, soste, sanzioni, lavaggio auto, conseguimento patente; carburanti e oneri per piccole manutenzioni);
- q) spese per acquisto di utensileria, segnaletica e materiali di ricambio ed in generale per l'acquisto di materiale per le piccole manutenzioni o minime lavorazioni da effettuarsi in amministrazione diretta;
- r) spese urgenti, indifferibili, imprevedibili e non programmabili;
- s) spese necessarie per il funzionamento istituzionale, degli uffici e dei servizi;
- t) spese per il vestiario per il personale.

Art. 26 – Costituzione, ammontare e modalità di utilizzo del fondo economico

1. Interporto dispone di un fondo cassa in forma di denaro contante pari ad € 6.000,00 e qualora si ritenga utile potrà essere istituito un fondo cassa su carta prepagata/carta di credito pari ad ulteriori € 6.000,00.
2. La cassa contanti è costituita e reintegrata mediante prelievo dal conto corrente preventivamente autorizzato dal Direttore oppure mediante gli incassi in contanti presso la sede aziendale.
3. Le casse sono in ogni caso reintegrate ogni qualvolta il relativo fondo economale raggiunga un importo inferiore a € 100,00 o al bisogno.
4. Le spese economali possono essere sostenute anche mediante bonifico bancario o carta di credito aziendale, nel qual caso non compaiono nel rendiconto trimestrale dell'economista ma sono rilevate dal rendiconto trimestrale bancario.
5. Relativamente alle spese economali sostenute non direttamente dall'economista, ma da altri dipendenti di Interporto:
 - a) le spese a rimborso sono pagate "a piè di lista" quindi dietro presentazione di documento giustificativo della spesa;
 - b) le spese anticipate danno luogo ad un sospeso di cassa ed, i contanti sono consegnati al dipendente incaricato, utilizzando apposito registro;
 - c) per le spese a rimborso di importo superiore a € 1.000,00 è necessaria la previa autorizzazione del Direttore;
 - d) la documentazione giustificativa della spesa deve essere completa dei dati identificativi, ove possibile precisando: oggetto, natura, quantità, motivazione, eventuali atti di autorizzazione presupposti.

Art. 27 – Il Responsabile per la gestione di cassa e indennità

1. Il Responsabile per la gestione della cassa contanti sarà individuato con apposito provvedimento.
2. In ordine alla indennità di cassa, si applicano le previsioni di legge e di cui al contratto di lavoro applicato.

Art. 28 – Norme per il rendiconto

1. Il Responsabile della cassa cura il rendiconto relativo alla cassa contanti e li rende disponibili con cadenza trimestrale, che conserva tutta la documentazione a comprova degli esborsi.
2. Il rendiconto relativo alla cassa su carta prepagata è oggetto di verifica con cadenza trimestrale. Il Responsabile della cassa non risponderà per ammanchi o esborsi relativi alla cassa su carta prepagata, salvo che per proprie azioni sulla medesima o sulla relativa contabilizzazione.

NORME DI CHIUSURA

Art. 29 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, per i contratti "passivi" dell'art. 36 trovano applicazione le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019, oltre che le Linee Guida ANAC o gli ulteriori provvedimenti attuativi del medesimo Codice vigenti ai sensi anche del comma 27-octies, D.Lgs. 50/2016 e, per i lavori, i principi mutuabili dalle Direttive regionali dd. 7.8.2015, 25.5.2016 e 16.8.2017.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, per i contratti "attivi" si applicano i principi generali discendenti dalle norme della Contabilità di Stato del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e del R.D. 23.5.1924, n. 827 e del D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano inoltre, sia per i contratti "attivi" che "passivi", ai sensi dell'art. 30, ult. c., Codice, nella fase di affidamento e di stipula del contratto, la L. 241/90 e, nella fase esecutiva, il codice civile.

Art. 30 - Rinvio dinamico

1. Sino all'adozione di un successivo Regolamento, le disposizioni del presente Regolamento - in caso di

effettuazione di una procedura di gara - si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali, oltre che per effetto di un nuovo Regolamento Generale attuativo del Codice oppure di Linee Guida ANAC vincolanti o decreti ministeriali attuativi del Codice. Quanto alle soglie comunitarie, in caso di entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari questi sono automaticamente applicabili dal momento della loro entrata in vigore.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e successiva pubblicazione sul sito istituzionale di Interporto.